

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1189

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALGIERI

Istituzione dell'Osservatorio per la promozione e il coordinamento delle iniziative finalizzate all'integrazione degli studenti minorati dell'udito e della parola nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università

Presentata il 4 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le enormi difficoltà incontrate dagli studenti sordomuti nel far valere il loro sacrosanto diritto allo studio e all'istruzione sono ben note non soltanto agli sfortunati interessati ma anche a tutti coloro che, da diversi versanti di osservazione, hanno sviluppato una particolare sensibilità rispetto ad un problema che presenta implicazioni non soltanto umanitarie ma, più in generale, di giustizia. In tale contesto, non può non essere sottolineato come l'ambito nel quale si ritiene generalmente possibile intervenire con maggiore efficacia per tentare di rimuovere ostacoli deprecabili e, nel contempo, di creare condizioni di effettiva parità ai fini della fruibilità delle strutture, sia quello scolastico ed universitario.

Giova ricordare che il 17 maggio 1988 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione relativa alla lingua dei segni utilizzata dalle persone sorde nella Comunità europea, riconoscendo che le lingue dei segni ed i loro interpreti rappresentano uno dei mezzi mediante i quali i sordi possono accedere alla vita quotidiana e sociale. Poiché, a distanza di nove anni, alcuni Stati membri dell'Unione europea non avevano ancora adeguato la normativa vigente, nel 1996 è stato finanziato il progetto EUD (*European Union of Deaf*) sulle lingue dei segni, con la costituzione di appositi comitati nazionali.

In Italia il comitato nazionale della lingua dei segni italiana (LIS), promosso dall'Ente nazionale sordomuti, preso atto della reale situazione dei sordomuti all'in-

terno delle scuole, ha elaborato una serie di iniziative, che si auspica possano trovare adeguata e tempestiva realizzazione.

In tale prospettiva, si propone l'istituzione dell'Osservatorio per la promozione e il coordinamento delle iniziative finalizzate all'integrazione degli studenti minorati dell'udito e della parola nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università, un organismo al quale, a dispetto della denominazione, si attribuisce una valenza concretamente propositiva, non quindi legata esclusivamente ad una mera attività di promozione e di coordinamento delle iniziative in materia.

La proposta di legge in oggetto non indica in modo dettagliato gli ambiti di un intervento entro i quali l'Osservatorio avrà possibilità di operare; ciò al fine di non vincolare l'organo con criteri rigidi che, in un settore quale è quello nel quale si intende intervenire, non avrebbero alcun senso a fronte dell'ampia e consistente potenzialità delle iniziative.

A titolo esemplificativo, si segnalano alcune esigenze rispetto alle quali l'Osservatorio potrebbe esercitare un ruolo efficacemente risolutivo. Ci si riferisce, in particolare, all'introduzione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di

nuove figure professionali, quali insegnanti di sostegno conoscitori della LIS, educatori sordi ed operatori-assistenti alla comunicazione, insegnanti di seconda lingua intesa come « lingua dei segni italiana »; alla individuazione di scuole « polo » verso le quali indirizzare gli studenti sordomuti; all'inserimento di più studenti sordomuti nella stessa classe; al reclutamento di insegnanti sordi.

Quanto all'università, tra le esigenze che potrebbero adeguatamente essere soddisfatte dall'Osservatorio, si segnalano le seguenti: introduzione della figura del *tutor*, come prospettata dalle associazioni di difesa dei minorati dell'udito e della parola; istituzione di corsi di lingua dei segni italiani; realizzazione di protocolli di intesa per l'applicazione della legge-quadro n. 104 del 1992.

Su questi e su molti altri problemi, l'Osservatorio sarebbe in grado di prospettare soluzioni efficaci in considerazione dell'alto livello di qualificazione che si è voluto assicurare alla sua composizione, nonché per effetto del meccanismo procedurale disegnato dalla proposta di legge, che prospetta l'attribuzione di un impegno cogente in capo al Governo per la concreta attuazione dei progetti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio per la promozione e il coordinamento delle iniziative finalizzate all'integrazione degli studenti minorati dell'udito e della parola nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. Ai fini di cui alla presente legge per sordomuti si intendono le persone minorate dell'udito e della parola.

ART. 2.

1. L'Osservatorio promuove e coordina tutte le iniziative finalizzate a favorire l'integrazione degli studenti sordomuti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università.

2. L'Osservatorio, sulla base di un'attività istruttoria da svolgere in base ai criteri indicati da un regolamento interno, approvato all'atto del suo insediamento, predispone progetti mirati a favorire l'integrazione degli studenti sordomuti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università. Per lo svolgimento di tale attività istruttoria, l'Osservatorio può avvalersi dell'ausilio di Ministeri, enti ed associazioni statali che, a qualsiasi titolo, possono offrire un proprio contributo.

3. I progetti di cui al comma 2, approvati a maggioranza semplice dei membri dell'Osservatorio, sono trasmessi al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Decorsi quindici giorni dalla ricezione di ciascun progetto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottopone gli stessi al Consiglio dei ministri ai fini dell'individuazione delle più opportune modalità di attuazione ricorrendo anche, ove necessario, alla predisposizione di specifici disegni di legge da presentare alle Camere.

ART. 3.

1. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno scelto tra il personale docente e l'altro tra il personale amministrativo, che abbiano maturato una comprovata esperienza, rispettivamente, nel campo dell'educazione dei disabili e nella predisposizione ed elaborazione di testi normativi recanti disposizioni per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso dei disabili alla fruizione delle strutture scolastiche;

b) quattro membri designati dagli enti e dalle associazioni di rilievo nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

c) due membri designati dall'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) due membri designati dal Comitato nazionale della lingua dei segni italiana.

2. L'Osservatorio è presieduto da un coordinatore eletto a maggioranza dei membri dell'Osservatorio stesso.

ART. 4.

1. L'Osservatorio, che si avvale dei mezzi e delle strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si riunisce ogni mese e delibera a maggioranza semplice sui progetti di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006470